



1645/08  
N. 18977 Vdi Sentenze  
N. 3406 Cronologia  
N. 3406 Repertorio  
Spedita il 20/11/08  
Delega il 18/12/08  
Depositata il 31 DIC. 2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI  
sezione civile

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Rossella Talia Presidente  
Dott.ssa Carla Fazzini Giudice  
Dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore

pronuncia

SENTENZA

OGGETTO: Altri Istituti di diritto societario.

nella causa civile iscritta al n. 6258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 promossa da :

[Redacted] nata a Mondaino (Rn) il 17/03/1936 residente in [Redacted] ed elettivamente domiciliata in Cattolica, via G.Pascoli n. 36, presso lo studio dell'Avv. Andrea Maria Francolini che, unitamente agli Avv.ti Marco Fonti, Luca Zamagni, Giovanni Cedrini e Matteo Urbinati, la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE.

nei confronti di:

[Redacted] in persona del legale rappresentante Avv. Massimo [Redacted] con sede in [Redacted] di [Redacted] (Rn) via [Redacted] ed elettivamente domiciliata in Rimini piazza Ferrari, n. 3/c, presso lo studio dell'Avv. [Redacted], che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Massimo [Redacted] e [Redacted] giusta delega in calce all'atto di citazione notificato -

CONVENUTA

**OGGETTO:** Altri Istituti di diritto societario.

**CONCLUSIONI** per parte attrice (escluse le istanze istruttorie):

“Voglia l'Es.mo Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suesposta narrativa, previa le pronunce e declaratorie che riterrà del caso ed esperito il tentativo di conciliazione ove appaia opportuno ex art. 12 D.Lgs. n.5/2003:

A) in via alternativa e graduale, nel merito

1) accertare e dichiarare, per le violazioni degli artt. 23 T.U.F. e/o 1352 c.c. la nullità e/o inefficacia dei seguenti contratti di vendita/negoziazione di obbligazioni argentine avvenuti: in data 21.08.1997 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 65.000.000 di vecchie lire (cfr.doc.1); in data 05/05/1998 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 200.000.000 (cfr.doc.2) di vecchie lire (detratta la giunta parte di obbligazioni vendute in data 26/06/2000 per un valore di Lire 85.000.000) e così per la complessiva somma di Lire 180.000.000 pari a € 92.962,24;

2) accertare e dichiarare per la violazione del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., 21 T.U.F. e 26 ss. Reg. Consob, la nullità e/o l'inefficacia dei seguenti contratti di vendita/negoziazione di obbligazioni argentine avvenuti: in data 21.08.1997 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 65.000.000 di vecchie lire (cfr.doc.1); in data 05/05/1998 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 200.000.000 (cfr.doc.2) di vecchie lire (detratta la quota parte di obbligazioni vendute in data 26/06/2000 per un valore di Lire 85.000.000) e così per la complessiva somma di Lire 180.000.000 pari a € 92.962,24;

3) accertare e dichiarare per le causali esposte e che si illustreranno, l'annullamento dei contratti di vendita/negoziazione di obbligazioni

argentine avvenuti: in data 21.08.1997 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 65.000.000 di vecchie lire (cfr.doc.1); in data 05/05/1998 ARGENTINA 10% (F.E.U. 7.625 - 11.08.07) per un importo pari a 200.000.000 (cfr.doc.2) di vecchie lire (detratta la quota parte di obbligazioni vendute in data 26/06/2000 per un valore di Lire 85.000.000) e così per la complessiva somma di Lire 180.000.000 pari a € 92.962,24;

4) accertare e dichiarare per le causali esposte e che si illustreranno, il grave inadempimento della Banca convenuta e la conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali sopra richiamati ex artt. 1453 e 1455 c.c.;

ed in accoglimento di almeno una delle pretese avanzate accertare e dichiarare inoltre la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e, per gli effetti, condannare la ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del legale rappresentante pl. alla restituzione di tutte le somme versate e al rimborso di tutte le spese sostenute dall'attrice a seguito della stipulazione dei contratti a decorrere dalla data di sottoscrizione delle medesime convenzioni fino alla data di effettiva restituzione dell'intero capitale investito, oltre a interessi, al maggior danno ex art. 1224 c.c. ed ai danni non patrimoniali tutti subiti, per una somma complessivamente quantificata in € 120.000,00 o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che il Collegio riterrà opportuno liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze fino all'effettivo saldo;

B) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non accogliesse le domande formulate sub 1), sub 2), oppure sub 3)

Accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si illustreranno, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per gli effetti, condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra Ricci per una somma complessivamente quantificata in € 120.000,00 o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che il Collegio riterrà opportuno liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze fino all'effettivo saldo.

**CONCLUSIONI per la convenuta (escluse le istanze istruttorie):**

Voglia codegno Ill.mo Giudice, *contrariis relectis*, così giudicare:

In via preliminare di rito

- Accertare e dichiarare la nullità o/o invalidità dell'atto di citazione per le ragioni esposte in narrativa

In via principale e nel merito

- Respingere ogni domanda proposta dall'attrice nel presente giudizio nei confronti della \_\_\_\_\_ l. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa

In via subordinata nel merito

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere, anche parzialmente, le domande formulate dall'attrice voglia altresì accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni svolte in narrativa, il concorso di colpa della sig.ra Ricci ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
- Contestualmente, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere anche parzialmente le domande formulate da parte attrice disporre affinché sia ripristinato lo *status quo ante*, e quindi, per l'effetto



- 1) condannare la sig.ra [redacted] alla restituzione a favore della Banca della somma corrisposta da quest'ultima a titolo di cedole maturate sulle obbligazioni di cui è causa, somme regolarmente incassate da controparte e per un importo pari ad € 31.219,82;
- 2) condannare la sig.ra [redacted] alla restituzione dei titoli argentina di cui è causa;
- 3) con ogni provvedimento conseguente ritenuto necessario e opportuno;

in ogni caso:

- con vittoria di spese diritti ed onorari.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2005 [redacted] [redacted] conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Banca [redacted] [redacted] al fine di sentir pronunciare, in via alternativa la nullità e/o inefficacia o l'annullamento, la risoluzione di due contratti di vendita/negoziazione in Bond Argentini e precisamente:

- 1) negoziazione del 21/08/1997 in Argentina 10%, F.EU. 7,625 - 11/08/07 per £ 65.000.000;
- 2) negoziazione del 5/05/1998 in Argentina 10%, F.EU. 7,625 - 11/08/07 per £ 200.000.000;

detratta la quota venduta il 26/06/2000 per £ 85.000.000, per cui per un totale di £ 180.000.000 pari a € 92.962,24.

Parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della Banca con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate e delle spese sostenute, oltre a interessi, maggior danno ex art. 1224 c.c. e danni subiti per complessivi € 120.000,00.

In particolare parte attrice evidenziava:

- 1) che le due negoziazioni erano avvenute senza preventiva sottoscrizione di un valido contratto-quadro, stipulato solo il 3/6/2003;
- 2) che l'ordine di acquisto del 5/5/1998 era altresì nullo in quanto non impartito per iscritto o per ordine telefonico;
- 3) che la BPV non aveva mai segnalato la rischiosità delle operazioni di investimento e la loro inadeguatezza per oggetto, tipologia, frequenza e dimensione rispetto al proprio profilo di rischio;
- 4) che i titoli erano altamente speculativi ed adatti unicamente ad investitori istituzionali e professionali;
- 5) che i titoli erano stati negoziati in contropartita diretta e fuori dai mercati regolamentati, per cui la BPV si trovava in potenziale conflitto di interessi non segnalato.

La BPV si costituiva in giudizio contestando tutte le argomentazioni di parte attrice e rilevava che la BPV aveva sottoscritto il contratto-quadro il 15/06/1993.

Parte attrice disconosceva la sottoscrizione e seguiva scambio di memorie ex art. 6 e 7 del D.Lgs. 5/1993, infine veniva presentata istanza di fissazione dell'udienza di discussione e successiva nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10 D.Lgs. 5/2003. All'esito, istruita la causa solo documentalmente all'udienza del 29/11/2008 il Collegio la tratteneva in decisione dai sensi dell'art. 16, 5° c., d. lgs. 17/1/2003 n. 5, stabiliva che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

#### Motivi della decisione

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Risulta asserbente e decisiva la prima argomentazione, relativa alla mancanza di un contratto quadro all'epoca in cui sono state effettuate le due operazioni in contestazione, risalenti al 21 agosto 1997 ed al 5 maggio 1998.

Risulta documentato *per tabulas* che le parti hanno concluso un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari solamente in data 3/6/2003.

Parte convenuta ha prodotto anche un contratto-quadro datato 15/06/1993, di cui l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione e di cui non è stata richiesta la verificaione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. la parte contro la quale è stata prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione e la parte costituita deve effettuare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. In tal caso il disconoscimento produce la rimozione del valore del documento rispetto alla controparte e la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve richiederne la verificaione ed è dunque posto a carico della controparte l'onere di dimostrare che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apprente.

Nel caso di specie ciò non si è verificato, per cui la [redacted] non può far valere tale contratto nei confronti della [redacted] che peraltro ha prodotto anche perizia grafologica di parte da cui risulta la falsificazione della sua firma.

Da quanto detto risulta che le parti non hanno sottoscritto anteriormente alle negoziazioni oggetto di causa il contratto-quadro e non si sono adeguate a quanto previsto dai vari interventi legislativi che si sono succeduti in questa materia (l. n. 1/1991, d. lgs. 415/1996 e d. lgs. 58/1995, D.Lgs. 58/1998).

In particolare la [redacted] non si è adeguata prima delle due negoziazioni al disposto dell' art. 18 d. lgs. 415/1996 poi trasfuso nell'art. 23, 1° c., T.U.F., a mente dei quali i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità. Queste previsioni impongono all' istituto di credito, prima di dar corso alle operazioni in questione, a perfezionare per iscritto un contratto quadro con i clienti, altrimenti risultando vanificata la finalità della pattuizione, di regolamentazione del rapporto tra la Banca e l'investitore e di protezione e informazione del risparmiatore.

A questo proposito la giurisprudenza di merito oramai costantemente ritiene dirimente il dettato di cui all' 18 d.l.gs. 415/1996 (vigente all'epoca delle negoziazioni) poi trasfuso nell'art. 23 d.g. n. 58/1998, che stabiliscono che il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, dizione riferita al contratto quadro o "master agreement", che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che quindi disciplina in via generale le modalità di espletamento dell' incarico.

Pertanto, la mancata stipulazione del contratto quadro tra l' intermediario finanziario autorizzato e il cliente, che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti esecutivi di mandato, determina la nullità "derivata" degli ordini di acquisto conferiti nel corso del rapporto (da ultimo Trib. Forlì 18/09/2008, Trib. Rimini 5/4/2007 n. 379).

Non va sottaciuto che parte della giurisprudenza di merito si è diversamente orientata, ritenendo che laddove gli ordini siano stati stipulati per iscritto, con l'indicazione degli elementi essenziali della negoziazione, la mancanza del contratto-quadro non comporterebbe automaticamente la nullità degli ordini.

Ritiene il Collegio di non condividere tale impostazione, in quanto la previsione della forma scritta quanto ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ha una specifica finalità a garanzia di una completa informazione del risparmiatore, tanto che ne è prescritto dalla Consob specifico contenuto (Reg. 11522/1998). L'ordinamento stabilisce a tutela del risparmiatore la previa predisposizione di un regolamento contrattuale, che indichi le modalità e i limiti dell'incarico dato a chi esercita nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento e che solo una volta fissate per iscritto le regole per le successive operazioni e soddisfatte le informazioni correlate ai diversi tipi di investimento si possa dar corso alle singole operazioni esecutive di tale mandato. Ove il contratto-quadro non preesistesse alle singole negoziazioni la funzione che gli è riconosciuta dalla legge sarebbe vanificata.

All' accertamento della assenza del contratto-quadro stante il collegamento negoziale esistente deriva la conseguente nullità dei contratti di acquisto di titoli sottoscritti da parte attrice.

Non sussiste neppure la dedotta convalida del contratto - per aver le parti dato esecuzione agli investimenti e per aver la [redacted] addirittura rivenduto parte dei titoli - in quanto l'esecuzione spontanea del contratto nullo non sana il vizio genetico né si rientra nella previsione ex lege di una possibile convalida (art. 1423 c.c.).

Va, ad abundantiam, rilevato che, pur diversamente opinando, l'investimento del 5/5/1998 non è stato neanche effettuato per iscritto, sostenendo la Banca sia avvenuto per ordine telefonico, ma in assenza di una pattuizione di una forma diversa da quella scritta tra le parti.

Inoltre la Banca non ha richiesto in alcun modo di dimostrare di aver effettivamente adempiuto a nessuno degli obblighi di informazione del

risparmiatore imposti dall'art.17 del D.Lgs. 415/1996, tantomeno con la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2°.

Di conseguenza, preso atto sulla base della documentazione versata in atti da entrambe le parti (documenti 1) e 2) attorei e 2) e 3) di parte convenuta) che gli esborsi sostenuti da parte attrice sono stati pari a complessivi € 136.861,08, che parte attrice ha rivenduto il 26/06/2000 parte delle obbligazioni per € 43.898,84, per cui richiede la restituzione della differenza per € 92.962,24 e che la stessa ha percepito nel corso del rapporto cedole su tale importo, l'odierna convenuta è obbligata a restituire a [redacted] € 92.962,24, previa restituzione dei titoli *de quibus* e detratto l'importo delle cedole percepite in base al principio della *compensatio licet*.

Va respinta la richiesta della Banca di restituzione di quanto percepito dalla [redacted] a titolo di cedole, interessi e plusvalenze su tutte le altre operazioni effettuate per suo conto dal 15/06/1993 al 3/6/2006, atteso che non solo la richiesta non è neanche stata riproposta in sede precisazione delle conclusioni ex art. 10 depositata il 14/09/2006, né è domanda che attiene agli investimenti di cui parte attrice contesta la validità in giudizio, risultando a riguardo l'accertamento della nullità del contratto quadro incidentale rispetto alla domanda di nullità degli ordini di investimento. Va, inoltre ricordato che ai sensi dell'art.18 D.Lgs.415/1996 nei casi previsti dai commi 1 e 2 della norma la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Sulla somma che la Banca è tenuta a restituire vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché il maggior danno ex art. 1224, cpv. c.c., in misura pari alla differenza, a far tempo dal 13.2.2001, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell'art. 1284 c.c..

Secondo la Suprema Corte nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma II c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. 16.7.2008, n. 19499).

Non è dovuta, invece, la rivalutazione moratoria, non avendo gli attori provato il danno maggiore rispetto a quello liquidato come sopra, da ritenersi presunto in materia di obbligazioni pecuniarie.

Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della Banca convenuta ed in favore di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e della istruttoria solo documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti della ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato in data 23.11.2005 ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità dei contratti di acquisto di titoli argentini effettuati da ~~\_\_\_\_\_~~ in data 21/08/1997 e 5/5/1998;

- condanna la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire a ~~\_\_\_\_\_~~ la somma di € 92.962,24 percepito a titolo di corrispettivo, detratte le cedole medio tempore incassate su tale importo e ferma la restituzione dei titoli, oltre ad interessi legali dalle negoziazioni al saldo ed alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1 comma dell'art. 1284 c.c. dalle negoziazioni al saldo;

- condanna la ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.053,00 di cui € 553,00 per spese ed anticipazioni, € 1.500,00 per diritti e € 3.000 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge


Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.12.2008.

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Talia

Il Giudice relatore

Enrica Cibeca




IL FUNZIONARIO DI CANG.  
DR. SILVANO SANTUCCI

TRIBUNALE DI RIMINI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 31 DIC 2008  
da \_\_\_\_\_  
DR. SILVANO SANTUCCI  
IL FUNZIONARIO DI CANG.